

Spett.le
UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
TRAVO

RICHIESTA CERTIFICATO/ESTRATTO

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____ via/piazza/località

Estremi documento di riconoscimento (da allegare in fotocopia)

tipo _____ numero _____

rilasciato da _____ in data _____

CHIEDE

il rilascio del certificato/estratto, sottoindicato, relativo a _____

nato il _____ residente in _____

- Residenza
- Stato di famiglia
- Stato di famiglia storico _____
- Nascita
- Morte
- Estratto per riassunto dell'atto di nascita
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, celebrato in data _____
- Altro _____

- in bollo
- esente da bollo (ad uso _____)

_____)
lì _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Il firmatario della presente è a conoscenza che le certificazioni devono essere rilasciate dall'Ufficio secondo quanto disposto dall'art. 2, tab. A, D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo di euro 14,62 più euro 0,52 per diritti di segreteria, più eventuali diritti comunali) e che le esenzioni dal bollo sono applicabili esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Nella presente richiesta di certificazione (se richiesta esente da bollo), vengono pertanto responsabilmente indicati l'uso e/o la norma esentativa. In caso contrario, l'Ufficio applicherà la marca da bollo.

Il firmatario è altresì consapevole che un uso diverso da quello indicato sulla certificazione rilasciata dell'Ufficio cui è indirizzata la presente richiesta, si configura come evasione fiscale.

La richiesta verrà evasa per posta, subordinatamente al pagamento degli importi dovuti, se contestualmente verrà fatta pervenire busta completa di indirizzo e affrancata. Alle richieste pervenute via internet o fax, che potranno riguardare solo certificazioni esenti da bollo e diritti di segreteria (a titolo esemplificativo: certificati rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile), data l'impossibilità di riscuotere l'imposta dovuta altrimenti, si risponderà tramite stesso mezzo o via fax (da specificare).

L'art. 177, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – recante il Codice in materia di protezione dei dati personali – specifica che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante; tuttavia, ammette altresì che siano rilasciati estratti (per riassunto o per copia integrale) di atti dello stato civile, senza il concorso di altri particolari requisiti – cioè anche senza il concorso di un personale interesse – quando siano decorsi settant'anni dalla formazione degli atti medesimi.

Ciò non significa che i registri dello stato civile, sia pure dopo il decorso dei settant'anni previsti, siano liberamente consultabili da chiunque dichiari che intende effettuare su di essi delle ricerche di carattere storico o scientifico o statistico. La ricerca (art. 450, comma 3 del codice civile) deve sempre essere eseguita, su richiesta dell'istante, dall'ufficiale, che, per legge (artt. 449, 450, comma 2, del codice civile e art. 5 del D.P.R. 396/2000), è preposto in via esclusiva alla custodia degli archivi, alla iscrizione, trascrizione, annotazione di atti, al rilascio di estratti e certificati.

Inoltre, si sottolinea la circostanza che taluni atti di stato civile, la cui originaria formazione risalga a data antecedente ai settanta anni, potrebbero recare altresì (per annotazione, correzione o rettifica sopravvenute) notizie e informazioni di epoca successiva, conoscibili da chiunque solo decorso il suddetto periodo e che soltanto allora potranno essere riportate negli estratti per riassunto o per copia integrale rilasciati a persone diverse dagli interessati (per gli eventi accaduti in epoca precedente allo scadere dei settant'anni, le relative parti andranno pertanto tralasciate o coperte da opportuni "... omissis..." negli estratti per riassunto o per copia).

Per quanto riguarda la materia delle adozioni, l'art. 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184 prevede sanzioni penali a carico di "chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione".

Tale disposizione rafforza quanto stabilito all'art. 28, commi 2 e 3, della medesima legge, come modificata dalla legge 28.3.2001, n. 149 che vieta anche all'ufficiale di stato civile di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga da altro ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.